

**Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari**

Viale Japigia, 184 – 70126 BARI
T +39 080 553 3482 - F +39 080 555 96 06
info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it


oappc.bari.it

Prot. n. 40/2022
Data 10.02.2022

Agenzia del Demanio Direzione Servizi al Patrimonio

[Pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it](mailto:servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it)

C.a. Commissario Straordinario

Parco della Giustizia di Bari

C.a. Ing. Antonio Ottavio Ficchi

C.a. R.U.P. Ing. Salvatore Concettino

C.a. Coordinatore del Concorso

Arch. Francesco Romano

e, p.c. **Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Bologna**

[PEC: archibo@legalmail.it](mailto:archibo@legalmail.it)

OGGETTO: Concorso di progettazione "Parco per la Cittadella della Giustizia di Bari". **Osservazioni.**

Egregi,


abbiamo appreso dal Sito Istituzionale della Agenzia del Demanio che in data 7 febbraio 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso in oggetto sulla piattaforma concorsi dell' Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bologna.

Lo scorso anno la nostra collaborazione istituzionale, finalizzata alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l'Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari e l'Ordine degli APPC della provincia di Bari, per la realizzazione del Concorso in oggetto non aveva trovato alcuna positiva conclusione.

Esaminando la documentazione di gara abbiamo preso atto che l'ipotesi iniziale di un Concorso di progettazione a due gradi, da noi fortemente condivisa, è stata invece sostituita da un [...] *Concorso di progettazione in unico grado, in modalità informatica, finalizzato all'acquisizione di un progetto con un livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, ai sensi dell'art. 152, comma 5, del Codice, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto per la realizzazione del "Parco della Giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano", di proprietà dello Stato. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso la progettazione definitiva dei lotti successivi [...].*

Sostenitori dei Concorsi di progettazione, corre comunque l'obbligo di sottoporre alla Vostra attenzione alcuni elementi contenuti nella documentazione di gara che riteniamo non opportunamente calibrati e motivati, e sui quali si invita a svolgere le opportune considerazioni.

In particolare appare del tutto inconsueto e privo di motivazioni a supporto, quanto contenuto nella sezione II.1.3) del bando a proposito del ribasso dei corrispettivi come previsto nel disciplinare di concorso.



Esaminando il disciplinare si osserva che all'art. 6.1 "Affidamento dell'incarico" è riportato che [...] *Ai sensi dell'art. 152 comma 5 del Codice, al vincitore sarà affidato la progettazione definitiva delle attività sopra elencate, con l'applicazione del ribasso del 25% (escluso i premi), intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall'art. 152 comma 5, secondo periodo [...].*

Ma il contenuto del secondo periodo del comma 5 dell'art. 152 è il seguente [...] *Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso [...].*


Entrambi gli articoli citati si riferiscono all'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, in caso di concorso di progettazione, ma non contengono alcun riferimento alla possibilità della Stazione appaltante di applicare unilateralmente un ribasso sui corrispettivi, in quanto detta facoltà è rimessa alla negoziazione tra le parti. Si ritiene quindi che l'applicazione della riduzione del 25% dei corrispettivi contenuta negli atti di gara sia vessatoria e non rispettosa degli obblighi imposti dal codice.

Il disciplinare di gara richiede prestazioni rientranti nella fase progettuale PFTE, come modificate dal D.Lgs 50/2016, che all'art. 23 ha sostituito la precedente fase di Progettazione Preliminare con la fase di Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), pur stabilendo al comma 3 che il Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies avrebbe dovuto definire i contenuti della progettazione secondo la nuova definizione.

In merito ai corrispettivi, il comma 8 dell'art. 24 del Codice stabilisce che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve approvare con proprio decreto le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle prestazioni stabilite dal Codice. Di fatto questa definizione, ovvero la modifica del D.M. 143/2012 (*Primo decreto parametri*), non è ancora stata approntata, limitandosi il legislatore a emanare il D.M. 17 giugno 2016 che è la replica conforme del D.M. 143/2012 salvo l'eliminazione dei riferimenti agli articoli del Regolamento per quanto concerne la tavola Z-2; peraltro, il D.M. 17 giugno 2016 contiene ancora nella tavola Z-2 l'indicazione della Fase Prestazionale di Progettazione Preliminare e le sole prestazioni note all'epoca di emanazione.

Nella procedura in oggetto, il calcolo dei corrispettivi è fatto applicando il D.M. 17 giugno 2016, ma sono richieste prestazioni che all'interno della tavola Z-2 non sono contenute in quanto all'epoca non introdotte, ne è esempio il contenuto del punto 3.2.2 del disciplinare che richiede una struttura operativa minima comprendente il Responsabile BIM e il Responsabile CAM, le cui prestazioni non sono normate e pertanto quantificate nel D.M. 17/06/2016; né il calcolo dei corrispettivi allegato alla documentazione di gara contiene la previsione di un compenso determinabile applicando l'art. 6 del D.M. 17/06/2016 relativo alle attività non comprese nelle tavole del decreto.

In ultimo, per quanto attiene alle prestazioni identificate come Qbl.13, Qbl.17, Qbl.18 e Qbl.24, queste ultime sono state riconosciute solo per le categorie E.16 ed E. 18, omettendo di estenderle doverosamente a tutte le categorie dell'appalto.



Ne consegue che l'assenza di un corrispettivo per queste prestazioni si configuri come un ulteriore ribasso, applicato unilateralmente ed ingiustificatamente, che si somma al ribasso già descritto.

Nel "Documento di indirizzo alla progettazione", tra gli elaborati a disposizione dei concorrenti, si ritrova ancora la citazione dell'applicazione del ribasso del 25% per tutte le fasi progettuali da affidare, e al primo periodo di pag. 58 si fissa un obbligo - non divisibile - in quanto è stabilito che i compensi calcolati ed allegati al bando sono fissi ed invariabili anche se dovesse esserci una maggiorazione dei costi. Tale obbligo è in violazione dell'articolo 2 comma 1 e dell'articolo 3 comma 1 del D.M. 17/06/2016 che stabiliscono che il parametro "V", il costo delle singole categorie che compongono l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva.

Del tutto spropositata appare la richiesta di una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del Codice per una copertura minima pari almeno all'importo dei lavori progettati.

Dopo le ultime modifiche, l'art. 83 del Codice al punto c) del comma 4 richiede un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, e al comma 5 bis stabilisce che *[...] in relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione [...].*

A tale proposito, sebbene, il disposto normativo renda plausibile la richiesta contenuta nel disciplinare, ci si chiede se risulti "adeguata" la richiesta che la polizza professionale abbia un massimale tale da coprire l'intero valore dell'opera da progettare o se tale richiesta risulti spropositata in quanto presupponga che l'affidatario del servizio commetta errori tali da rendere, di fatto, inattuabile l'intero progetto, ma soprattutto se vi sia una compagnia assicurativa a garantire tali importi ed a quali costi.

Alla luce di quanto sopra esposto, certi di un positivo accoglimento delle nostre istanze e nel rimanere a disposizione per successivi ulteriori chiarimenti, si chiede di voler mettere in atto, in regime di autotutela, le opportune iniziative al fine di emendare gli atti di gara sopra richiamati.

Distinti saluti

Il Presidente

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi